



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione  
del Presidente e del Direttore  
del Conservatorio di Musica  
"E.R. Duni" di Matera

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza  
UFFICIO IV

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-  
Dipartimento per la Funzione Pubblica- UORCC-PA  
Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le  
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle  
pubbliche amministrazioni

**OGGETTO:** Trasmissione Decreto direttoriale n. 451 del 13 marzo 2019 di approvazione dello Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Matera.

Con la presente si trasmette il Decreto Direttoriale n. 451 del 13 marzo 2019 con il quale, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, sono state approvate le modifiche allo Statuto di codesta Istituzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Angelo Siddi

## Sommario

TITOLO I .....	3
Art. 1 – Finalità e principi direttivi .....	3
Art. 2 – Autonomia statutaria.....	3
Art. 3 – Autonomia regolamentare .....	4
Art. 4 – Formazione .....	4
Art. 5 – Ricerca.....	5
Art. 6 - Produzione.....	6
Art. 7 – Libertà di insegnamento e di ricerca .....	6
Art. 8 – Accordi di collaborazione.....	6
Art. 9 – Diritto allo studio .....	7
Art. 10 – Pari opportunità.....	8
Art. 11 – Rapporti sindacali .....	8
TITOLO II .....	8
Capo I – Organizzazione.....	8
Art. 12 - organi.....	8
Art. 13 – Presidente.....	9
Art. 14 - Direttore .....	9
Art. 15 – Consiglio di Amministrazione .....	10
Art. 16 – Consiglio Accademico .....	11
Art. 17 – Revisori dei conti.....	12
Art. 18 – Nucleo di valutazione .....	12
Art. 19 – Collegio dei Professori .....	13
Art. 20 – Consulta degli studenti .....	13
Capo II – uffici ed organizzazione amministrativa .....	14
Art. 21 – Direttore Amministrativo.....	14
Art. 22 – Finanziamenti.....	14
Art. 23 – Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità .....	15
TITOLO III .....	15
Capo I – Organizzazione.....	15
Art. 24 – Regolamento didattico .....	15
Art. 25 – Biblioteca .....	16





TITOLO IV .....	16
Art. 26 – Designazioni elettive.....	16
Art. 27 – Funzionamento degli organi .....	17
TITOLO V .....	19
Art. 28 – Semplificazione dell’azione amministrativa .....	19
Art. 29 – Revisioni dello Statuto .....	19
Art. 30 – Norme di attuazione .....	19



## TITOLO I

### Norme generali

#### Art. 1 – Finalità e principi direttivi

1. Il Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, di seguito denominato Conservatorio, è, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art.2 della legge n. 508 del 21.12.1999, di seguito denominata legge, un'istituzione di alta cultura. È sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolge correlate attività di produzione. È dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del citato art. 2 legge 508/99, anche in deroga a norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Ha per fine l'istruzione musicale, la elaborazione, promozione e diffusione della cultura musicale, la specializzazione nel settore artistico musicale.
2. Il Conservatorio informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Assicura la libertà di pensiero ed espressione nel campo artistico. Ha carattere pluralistico ed indipendente da qualsiasi condizionamento e discriminazione di natura ideologica, religiosa, politica ed economica.
3. Il Conservatorio ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e della informazione.
4. Provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitare l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.
5. Per la diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività può avvalersi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

#### Art. 2 – Autonomia statutaria<sup>1</sup>

1. Il Conservatorio persegue e realizza la propria autonomia statutaria attraverso il presente statuto di autonomia e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132

<sup>1</sup> Articolo così modificato con delibera CdA 10/01/2019



## Art. 3 – Autonomia regolamentare

1. Il Conservatorio detta con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa ed al presente statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:
  - a. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge;
  - b. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4 della legge 508/99;
  - c. Il regolamento generale del Conservatorio disciplina le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento degli organi collegiali;
  - d. Il regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'organizzazione degli uffici ai quali compete la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio;
  - e. Il regolamento di biblioteca disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento della biblioteca;
  - f. Il regolamento della consulta degli studenti disciplina le modalità di funzionamento del predetto organo e di elezione dei propri rappresentanti negli altri organi collegiali;
  - g. Il regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - h. Il regolamento degli studenti.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il consiglio accademico.
3. Il Conservatorio adotterà gli ulteriori regolamenti che si rendessero necessari per il miglior proseguimento delle finalità istituzionali.

## Art. 4 – Formazione<sup>2</sup>

1. Il Conservatorio di Musica istituisce ed attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2 comma 7 e 8 della legge 21.12.1999, n. 508. Il Conservatorio

<sup>2</sup> Articolo così modificato con delibera CdA 10/01/2019



rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

2. Il Conservatorio programma l'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione tecnica superiore di cui all'art.69 della legge 17 maggio 1999, n.144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale.
3. Il Conservatorio programma le attività formative tenendo conto delle tradizioni e delle peculiarità del territorio in cui opera.
4. Il Conservatorio programma le attività formative nel rispetto delle norme contenute nel regolamento didattico.

## Art. 5 – Ricerca

1. Il Conservatorio afferma il ruolo essenziale della ricerca in campo artistico, musicale, scientifico e tecnologico per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale.
2. A tal fine esso favorisce la ricerca autonomamente proposta dai singoli professori e ne promuove lo svolgimento.
3. Il Conservatorio assicura ai singoli professori piena libertà ed autonomia nell'organizzazione della ricerca. Esso garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge.
4. Il Conservatorio verifica la corretta gestione e produttività della ricerca, a mezzo dei competenti organi di valutazione.
5. Il Conservatorio impegna annualmente, nella misura consentita delle risorse a disposizione nel proprio bilancio una quota di finanziamenti, sia pubblici che privati, allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca.
6. Il Conservatorio nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, può svolgere attività di ricerca anche per conto terzi, regolamentandone lo svolgimento a mezzo di apposite convenzioni, nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art.2, comma 7 della legge 508/99.



## Art. 6 - Produzione<sup>3</sup>

1. Il Conservatorio svolge attività di produzione correlate alla alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale. La produzione si pone quale punto qualificante ed esplicativo della formazione e risponde alle esigenze culturali del territorio. Essa favorisce l'inserimento professionale degli allievi.
2. Il Conservatorio garantisce ai docenti la libera attività di produzione artistica, nel rispetto dei doveri dell'ufficio che ricoprono.
3. Il Conservatorio impegna annualmente, nella misura consentita delle risorse a disposizione nel proprio bilancio una quota di finanziamenti, sia pubblici che privati, allo svolgimento ed al potenziamento delle attività di produzione artistica.
4. Il Conservatorio nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, può svolgere attività di produzione artistica anche per conto terzi, regolamentandone lo svolgimento a mezzo di apposite convenzioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21.12.1999, n.508.

## Art. 7 – Libertà di insegnamento e di ricerca

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti cui compete di assicurare, nel rispetto dell'ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attività didattica.
2. La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici.
3. Il Conservatorio garantisce la libertà ed autonomia nella ricerca, sia in ordine ai metodi che ai contenuti, stabilita dalla costituzione.

## Art. 8 – Accordi di collaborazione

Il Conservatorio, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati, italiani, comunitari e stranieri. Tali accordi si possono concretare nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni del Conservatorio.

<sup>3</sup> Articolo così modificato con delibera CdA 10/01/2019



In particolare il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge 506/99, ha:

- a) Facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento degli studi di livello superiore;
- b) Facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte del Conservatorio;
- c) Facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità dell'offerta formativa, Politecnici delle Arti, nei quali possono confluire le Istituzioni del sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nonché strutture delle Università.

## Art. 9 – Diritto allo studio

Il Conservatorio promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione.

Assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

Organizza le attività di orientamento e tutorato degli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo. Le attività di tutorato rientrano tra i compiti istituzionali dei docenti.

Promuove iniziative atte ad informare ed assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, alla elaborazione dei piani di studio e alla mobilità verso altre istituzioni dell'Unione Europea.

Pone in essere strumenti idonei per rendere le attività di studio pienamente fruibili dagli studenti con disabilità.

Promuove la elaborazione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.



## Art. 10 – Pari opportunità

1. Il Conservatorio intende perseguire la concreta attuazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei propri dipendenti, rimuovendo le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra generi o altri fattori di discriminazione, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella formazione professionale e nella progressione di carriera.

## Art. 11 – Rapporti sindacali

1. Il Conservatorio di Musica quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

# TITOLO II

## Organi del Conservatorio

### Capo I – Organizzazione

## Art. 12 - organi<sup>4</sup>

1. Sono organi necessari del Conservatorio:
  - a. Il presidente;
  - b. Il direttore;
  - c. Il consiglio di amministrazione;
  - d. Il consiglio accademico;
  - e. I revisori dei conti;
  - f. Il nucleo di valutazione;
  - g. Il collegio dei professori;
  - h. La consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

<sup>4</sup> Articolo così modificato con delibera CdA 10/01/2019



3. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

## Art. 13 – Presidente

1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dell'articolo 14, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designati dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale<sup>5</sup>.
3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministero provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni<sup>6</sup>.

## Art. 14 - Direttore<sup>7</sup>

Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio di Musica e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Accademico.

Il Direttore designa all'inizio di ogni anno accademico il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento.

Il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia del Conservatorio di Musica tra i docenti di prima fascia anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7 lett. A) della legge, con riferimento alla esperienza professionale di direzione acquisite in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

<sup>5</sup> Comma così modificato dal D.D. n. 112 dell'11 giugno 2007.

<sup>6</sup> Comma così modificato dal D. D. n.112 dell'11 giugno 2007

<sup>7</sup> Articolo così modificato con delibera CdA del 10/01/2019



Con regolamento interno del Conservatorio sono definiti i requisiti di anzianità di servizio, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità e le procedure elettorali.

## Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
  - a. Il presidente;
  - b. Il direttore;
  - c. Un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal consiglio accademico;
  - d. Uno studente designato dalla consulta degli studenti;
  - e. Un esperto di amministrazione, nominato dal Ministero, scelto fra professionalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due nominati dal Ministero, su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni od organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e., e al comma 3 nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:
  - a. Delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
  - b. Definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art.16, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica della Istituzione;
  - c. Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto consuntivo;
  - d. Definisce nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;



- e. Vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze con il Ministro della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

## Art. 16 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da n. 9 componenti.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre il Direttore che lo presiede;
  - a. N. 6 docenti del Conservatorio, eletti dal corpo docente, in possesso dei seguenti requisiti: docenti confermati in ruolo, con una anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.
  - b. N. 2 studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico:
  - a. Determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
  - b. Assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  - c. Definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
  - d. Delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera H) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
  - e. Esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera e) della legge;
  - f. Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro



quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

5. I componenti eletti dal corpo docente e designati dalla consulta degli studenti non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio d'amministrazione (incompatibilità).

## Art. 17 – Revisori dei conti<sup>8</sup>

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 3 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

## Art. 18 – Nucleo di valutazione<sup>9</sup>

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
  - a. Ha compiti di valutazione dei risultati della attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo della Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

<sup>8</sup> Articolo modificato con delibera CdA 10/01/2019

<sup>9</sup> Articolo modificato con delibera CdA 10/01/2019



- c. Acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b9.

Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

## Art. 19 – Collegio dei Professori<sup>10</sup>

1. Il collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo le seguenti modalità:
  - a. Formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
  - b. Esprime pareri sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;
  - c. Propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa;
  - d. Propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;
  - e. Formula pareri ed avanza richieste sulla revisione dello statuto e dei regolamenti;
  - f. Formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio;
  - g. Svolge altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Collegio dei professori si riunisce in via ordinaria almeno due volte per anno accademico, secondo l'ordine del giorno stabilito dal Direttore o, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del collegio stesso o la metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico.

## Art. 20 – Consulta degli studenti<sup>11</sup>

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero proporzionale al numero degli studenti dell'Istituto, determinato come segue: tre fino a cinquecento studenti; cinque fino a mille studente; sette fino a millecinquecento studenti; nove fino a duemila studenti; undici oltre duemila studenti. Fanno parte, inoltre, della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad

<sup>10</sup> Articolo modificato con delibera CdA 10/01/2019

<sup>11</sup> Articolo modificato con delibera CdA 10/01/2019



esprimere i pareri previsti dal presente statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il Consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
3. Comma abrogato
4. La Consulta degli studenti elegge al suo interno il presidente che provvede alla convocazione in via ordinaria almeno due volte per anno accademico, o in via straordinaria, quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

## Capo II – uffici ed organizzazione amministrativa

### Art. 21 – Direttore Amministrativo

1. Agli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile della Istituzione è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della istituzione.<sup>12</sup>

### Art. 22 – Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti sia da parte dello Stato sia da parte dell'Unione Europea, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, da donazioni, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare la copertura, anche parziale, di tutti i costi sostenuti.
4. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio.

<sup>12</sup> Articolo così modificato dal D.D. n. 1001 del 15/4/2011



5. Il Conservatorio può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società ed altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a società di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca, di produzione ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

## Art. 23 – Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità<sup>13</sup>

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4 della legge 508/99.
2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità può essere modificato del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

## TITOLO III

### Capo I – Organizzazione

#### Strutture didattiche

## Art. 24 – Regolamento didattico<sup>14</sup>

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge.

<sup>13</sup> Articolo modificato con delibera CdA 10/01/2019

<sup>14</sup> Articolo modificato con delibera CdA 10/01/2019



2. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del C.N.A.M., esercita il controllo
3. *Comma abrogato*
4. Successivamente alla emanazione dei regolamenti didattici previsti dell'art. 2 comma 7, lettera h) della legge 508/99 si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche e degli organi di governo necessari al loro funzionamento.

## Art. 25 – Biblioteca

1. La biblioteca del Conservatorio provvede alla conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio bibliografico, documentale, discografico e videografico e dei supporti multimediali.
2. Il Conservatorio assegna annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio, una quota di finanziamenti, sia pubblici che privati, al potenziamento delle dotazioni della biblioteca, al fine di incrementare la funzionalità e fruibilità, in relazione alla attività didattica, di ricerca e di produzione ed alla sua peculiarità di biblioteca musicale sul territorio.
3. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 e di funzionamento ed organizzazione interna della biblioteca sono stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico.

## TITOLO IV

### Organi elettivi

## Art. 26 – Designazioni elettive

1. Con successivo regolamento generale del Conservatorio sono definite le procedure elettorali ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. In prima applicazione si applicano le disposizioni esclusive contenute nel presente articolo.
2. Ad esclusione dei casi in cui sia altrimenti specificato dallo Statuto, le designazioni elettive avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore. In caso



di parità di voti risulterà eletto: per il direttore e per i docenti il più anziano nel ruolo (a parità il più anziano d'età), per gli studenti il più anziano d'età.

3. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale del Conservatorio, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo Art.27, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
5. Le elezioni per il Direttore sono indette con anticipo di almeno 5 mesi rispetto alla scadenza del mandato.
6. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma nella stessa data; esse sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati.
7. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Consiglio Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, sono indette di norme in un'unica tornata dal Direttore, sentita la Consulta degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. L'entrata in carica degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
8. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo centrali del Conservatorio l'elettorato passivo è attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento generale del Conservatorio.
9. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio e nei Regolamenti delle singole strutture.

## Art. 27 – Funzionamento degli organi

1. Con successivo regolamento generale del Conservatorio sono definite le modalità di funzionamento degli organi. In prima applicazione si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.



3. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificatamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico o nel Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.
5. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
6. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi la carica di Direttore, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale rieleggibilità.
7. – 8 L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati. Per la validità delle adunanze del Consiglio Accademico e del Consiglio d'Amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
9. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli enti esterni ad ai componenti di diritto e di nomina ministeriale.



## TITOLO V

### Procedure e norme finali

#### Art. 28 – Semplificazione dell'azione amministrativa

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emanare il proprio parere non oltre 15 giorni dalla richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere. Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 30 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.
3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dalla sua prima scadenza.

#### Art. 29 – Revisioni dello Statuto

1. La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico ed è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, per l'approvazione, ai sensi dell'art.14, comma 3 del D.P.R. 132/03.
2. Le modifiche allo stato entrano in vigore all'atto dell'approvazione ministeriale.

#### Art. 30 – Norme di attuazione

1. Il presente statuto entra in vigore all'atto della approvazione ministeriale.
2. Il regolamento generale del Conservatorio, gli altri regolamenti previsti dallo statuto ed i regolamenti che si rendessero necessari per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali sono emanati entro 180 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia le norme regolamentari vigenti compatibili con lo Statuto.





Conservatorio  
di musica  
"E. R. Duni"  
Matera



Association  
Européenne des  
Conservatoires



Piazza del Sedile 2,  
75100 - Matera



Tel. 0835 333202  
Fax 0835 331291



protocollo@conservatoriomatera.it  
info@conservatoriomatera.it  
conservatoriomatera@postecert.it



[www.conservatoriomatera.it](http://www.conservatoriomatera.it)